

II MODULO diritto costituzionale LE FONTI DEL DIRITTO

I PARTE: PROFILO STATICO: quali sono le fonti del diritto? Come si formano (fonte sulla produzione)?

II PARTE: PROFILO DINAMICO: come le fonti interagiscono tra loro? Che cosa succede in caso di antinomia tra esse?

Le FONTI COSTITUZIONALI:

- 1) Potere costituente: **Costituzione 1948** (nucleo duro + costituzione modificabile)
- 2) Art. 138: **Leggi costituzionali** (l. cost. 1/1948, integrano e sviluppano la Costituzione del 1948)
- 3) Art. 138: **Leggi di revisione costituzionale** (l. cost. 3/2001, abrogano totalmente o parzialmente o modificano la Costituzione del 1948)

Segue... Le Fonti costituzionali

- 4) Art. 116: **Statuti** 5 regioni speciali
- 5) art. 7: **Patti** lateranensi
- 6) art. 10: **Consuetudini internazionali**

Fonte sulla produzione della Costituzione 1948

La fonte sulla produzione di una Costituzione è il **POTERE COSTITUENTE**:

- libero
- assoluto (ab solutus, sciolto)
- limitato nel tempo

Il potere costituente assume varie forme storiche

Rivoluzione francese 1789



Rivoluzione d'ottobre 1917



In Italia...

- In Italia il potere costituente consta di due momenti:
 - 1) referendum 2 GIUGNO 1946
 - 2) assemblea costituente (era già un potere non assoluto in quanto non avrebbe potuto scegliere la monarchia)

Italia 1946-48

Referendum e Assemblea Costituente



Fonte sulla produzione delle leggi costituzionali o di revisione

L'ART. 138

Il potere di modificare la Costituzione è un **POTERE COSTITUENTE COSTITUITO** in quanto rivede la volontà del potere costituente del 1948 ma non è assoluto, bensì limitato dai limiti alla revisione costituzionale

COME SI CAMBIA LA COSTITUZIONE?

L'art. 138 contiene 2 procedimenti a seconda del livello di consenso raggiunto in parlamento per modificare la costituzione o introdurre una nuova legge costituzionale

Art. 138: 1° procedimento

- Le due Camere approvano (a maggioranza relativa)
- 3 mesi di intervallo
- Le due Camere approvano lo stesso testo senza emendamenti a maggioranza dei **2/3**
- Promulgazione PR
- Pubblicazione GU

Art. 138: 2° procedimento

- Le due Camere approvano (a maggioranza relativa)
- 3 mesi di intervallo
- Le due Camere approvano lo stesso testo senza emendamenti (**a maggioranza assoluta**)
- Pubblicazione notiziale
- **Referendum** richiesto da 3 soggetti, entro 3 mesi
- Promulgazione PR
- Pubblicazione GU

Referendum costituzionale

- 1) Confermativo (non abrogativo, né consultivo)
- 2) Eventuale (se lo chiedono: 500mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 parlamentari)
- 3) Strumento di garanzia verso modifiche apportate dalla maggioranza
- 4) Privo di quorum strutturale
- 5) Non è una fonte, ma una parte del procedimento previsto nell'art. 138

Limiti alla revisione

NON TUTTA LA COSTITUZIONE E' MODIFICABILE

- LIMITE Esplicito: art. 139
 - LIMITI Impliciti: **nucleo duro**.
- 1) PRINCIPI SUPREMI (es. democratico, uguaglianza, lavorista, laicità, dignità umana)
 - 2) DIRITTI FONDAMENTALI

Esercitazione

Identificare nella Costituzione i principi supremi e i diritti fondamentali e fare una lista di entrambi.

Rigidità assoluta e relativa

Si parla di rigidità assoluta per quella parte della Costituzione che non può mai essere cambiata (art. 1-12 + diritti fondamentali + 139) se non in melius.

Si parla di rigidità relativa per quelle parti non nucleo duro che possono essere modificate (la seconda parte della costituzione).

Sent. 1146/1988

- Che cosa succede se il Parlamento modifica una parte del nucleo duro?

La Corte costituzionale potrà annullare quella legge di revisione costituzionale.

Quindi oltre alle leggi e agli atti con forza di legge, la Corte può sindacare anche le leggi costituzionali

Quante revisioni costituzionali abbiamo avuto in Italia?

- Circa 30 di singoli articoli
- ampia: l. cost. 3/2001: modifica Titolo V, Parte II (primo referendum costituzionale)

Tentativi di revisione non confermati dal referendum:

2006
2016

LE FONTI EUROPEE

ART. 11
ART. 117 c. 1

LE 6 FONTI EUROPEE

- DIRITTO ORIGINARIO (diritto internazionale): i Trattati (legge italiana di ratifica)
- DIRITTO DERIVATO:
 - Regolamenti
 - Direttive
 - Decisioni (sono specifiche e concrete)
 - Raccomandazioni
 - Pareri

I TRATTATI stipulati tra i 27 Stati membri

- TRATTATO CE Roma, 1957
- ATTO UNICO EUROPEO, 1987
- TRATTATO UE, Maastricht, 1992
- TRATTATO AMSTERDAM, 1997
- TRATTATO NIZZA, 2000
- **TRATTATI LISBONA**, 2007, (L. 130/2008)
TUE e TFUE

Le fonti derivate

- ART. 288 TFUE: FONTE SULLA PRODUZIONE
- “per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano **regolamenti** e **direttive**, prendono **decisioni** e formulano **raccomandazioni** e **pareri**”

Chi produce le norme nella UE?

L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- Un **Parlamento** europeo
- Un **Consiglio**
- Una **Commissione**
- Una Corte di Giustizia
- Una Corte dei Conti

I REGOLAMENTI

- Diretta applicabilità ed effetto diretto
- Rinvio mobile tramite art. 11 e art. 288 c. 2 tfue: “il regolamento ha portata generale. esso è **obbligatorio in tutti** i suoi elementi e **direttamente applicabile** in ciascuno degli stati membri”

LE DIRETTIVE

Diretta applicabilità no effetto diretto

- art. 288 c. 3 TFUE

“la direttiva vincola lo stato cui è rivolta per quanto riguarda il **risultato** da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla **forma e ai mezzi**”

LE DIRETTIVE

COME L' ITALIA ATTUA LE DIRETTIVE?

1. Con la **Legge europea**
 - A cadenza **annuale**
2. Con altre leggi, decreti legislativi, regolamenti governativi
3. Con leggi regionali: le regioni attuano le direttive nelle materie di loro competenza

Date un'occhiata su internet alla legge europea 2016:

- **LEGGE 7 luglio 2016, n. 122**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

LE FONTI SUPER-PRIMARIE

HANNO UNA FORZA INTERMEDIA TRA LA COSTITUZIONE E LA LEGGE

FORZA DI LEGGE

- ATTIVA: **capacità di abrogare** leggi o atti equiparati (art. 75, 76, 77, 78 Cost.)
- PASSIVA: **capacità di resistere all' abrogazione** da parte di fonti secondarie. Le fonti che hanno forza di legge possono essere abrogate soltanto da leggi o atti equiparati

Fonti **atipiche**: hanno forza diversa dal punto di vista attivo o passivo

- art. 79 legge di amnistia ed indulto: **forza passiva rinforzata**
- art. 7 patti lateranensi modificabili con legge previo accordo tra Stato e Chiesa: **forza passiva (costituzionale) depotenziata**
- art. 8 leggi con culti acattolici: **forza passiva rinforzata**
- art. 75 leggi sottratte al referendum abrogativo: **forza passiva rinforzata**


Secondo altra dottrina

- Non esistono fonti super-primarie, ma solo variazioni nel procedimento di leggi che restano comunque fonti primarie.

FONTI PRIMARIE

RAGIONI DEL NOME: storiche pre costituzionali, ancora oggi nel codice civile risultano le prime fonti del diritto

Fino al 1948 il sistema delle fonti era questo:



TIPI

CATEGORIA ETEROGENEA:

- 1) **LEGGE E 4 ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: REFERENDUM + D.LGS. + D.L. + Decreti in tempo di guerra (art. 72, 75, 76, 77, 78)**
- 2) **Sentenze di accoglimento della Corte cost. (semplici o manipolative)**

TIPI

Fonti primarie a competenza riservata:

3) Leggi regionali (art. 117) e Leggi delle Province di Trento e Bolzano (art. 117)

4) Regolamenti parlamentari: RC e RS (art. 64) (sono fonti primarie a competenza riservata) hanno la forza passiva della legge ma non quella attiva

LA LEGGE

Schema Lezione:

- PROCEDIMENTO (4 fasi)
- RISERVA DI LEGGE (4 tipi)
- COMPETENZA LEGISLATIVA (3 tipi)

Definizione di Legge

- E' la fonte-atto tipico del Parlamento.

La legge

- Art. 70-72 + Reg. Camera, Reg. Senato
- **Procedimento 4 fasi:**
 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA
 2. APPROVAZIONE (commissione 3 procedimenti + votazione)
 3. PROMULGAZIONE
 4. PUBBLICAZIONE

1° INIZIATIVA LEGISLATIVA

articolato + relazione d.d.l.

- 1) Governo (legge Bossi-Fini, bozza Calderoli) art. 77 e 81
- 2) Singolo parlamentare (legge Amato)
- 3) 50 mila elettori (progetto, Beppe Grillo)
- 4) Consigli regionali
- 5) CNEL

2° fase: APPROVAZIONE

Assegnazione OBBLIGATORIA del d.d.l. a una Commissione legislativa per **materia** che opera in
sede **referente**
sede **redigente**
sede **deliberante**

Le 14 Commissioni legislative (alla Camera)

1. Affari costituzionali, Presidenza del consiglio e interni
2. Giustizia
3. Affari esteri e comunitari
4. Difesa
5. Bilancio, tesoro e programmazione
6. Finanze

Segue...

7. Cultura, scienza e istruzione
8. Ambiente, territorio e lavori pubblici
9. Trasporti, poste e telecomunicazioni
10. Attività produttive, commercio e turismo
11. Lavoro pubblico e privato
12. Affari sociali
13. Agricoltura
14. Politiche dell'Unione europea

Le 14 Commissioni legislative (al Senato)

- 1ª Affari costituzionali
- 2ª Giustizia
- 3ª Affari esteri, emigrazione
- 4ª Difesa
- 5ª Bilancio
- 6ª Finanze e tesoro
- 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
- 8ª Lavori pubblici, comunicazioni
- 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
- 10ª Industria, commercio, turismo
- 11ª Lavoro, previdenza sociale
- 12ª Igiene e sanità
- 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
- 14ª Politiche dell'Unione europea

Procedimento ordinario: COMMISSIONE in sede

REFERENTE

- RIFERISCE IN AULA
 - 3 LETTURE
- Discussione generale
Votazione articolo per articolo
Votazione finale

Procedimento speciale
COMMISSIONE REDIGENTE

APPROVA TUTTI GLI EMENDAMENTI
All' aula resta la votazione sul testo finale
No in materie coperte da riserva
d' Assemblea
Prevista in RC e RS

Procedimento speciale
**COMMISSIONE IN SEDE
DELIBERANTE**

1) garanzia
Riserva d' assemblea per 5 tipologie di leggi :
-in materia costituzionale,
-elettorali,
-delega,
-di autorizzazione alla ratifica dei Trattati
internazionali,
-di approvazione bilanci e consuntivi
+ 74 c. 2 + legge comunitaria + conversione d.l.

2) Garanzia
Ritorno in Aula su richiesta
- Governo
- 1/10 Camera
- 1/5 commissione

VOTAZIONE in AULA

Navette tra Camera e Senato
C > S > C > S > C > S

Sufficiente la maggioranza relativa, tranne
che siano richieste maggioranze speciali
(art. 79 amnistia e indulto)

3° fase: PROMULGAZIONE

- P.R. CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE
- Residuo storico Presidente/Re
- Entro un mese dalla approvazione
- RINVIO UN SOLA VOLTA (in Italia ci sono stati circa 50 rinvii presidenziali di leggi)

4° fase: PUBBLICAZIONE GU

- ATTO INTEGRATIVO DELL' EFFICACIA
- VACATIO LEGIS = la legge entra in vigore dopo 15 gg dalla sua pubblicazione

Ambito della legge

DISCREZIONALITA' POLITICA (NO MOTIVAZIONE). COMPETENZA GENERALE?

- A) alcune materie sono coperte da **riserva di legge formale** (art. 76, 77, 78, 80, 81)
- B) alcune materie sono coperte da **riserva di legge** o atti equiparati (art. 13-25)
- C) la Costituzione riparte le **materie** tra legislatore statale e regionale (art. 117)

Es. di riserva legge formale: la legge di bilancio

- Il bilancio potrà essere approvato soltanto con una legge del parlamento, mai con decreto legge o con decreto legislativo.
- NOTA BENE: modifica dell'art. 81 con l. cost. 1/2012

Ambito della legge

- NON ESISTE UNA RISERVA DI REGOLAMENTO (questo favorisce le LEGGINE e il fenomeno della IPERTROFIA LEGISLATIVA)

Ambito della legge

E' stato profondamente mutato nel 2001 con la riforma del TITOLO V, PARTE II della Costituzione che ha riscritto 14 articoli e in particolare ha rivoluzionato l'art. 117, che ci dice "chi fa che cosa" tra Stato e Regioni. L'articolo è stato modificato aumentando le competenze legislative regionali.

Competenza legislativa

Per competenza intendiamo la capacità di una fonte di intervenire in una **MATERIA** e su un **TERRITORIO**

In Italia la competenza legislativa è sia statale che regionale ed è di **tre** tipi:

- **Esclusiva (117 c. 2)**
- **Concorrente (117 c. 3)**
- **Residuale (117 c. 4)**

Potestà esclusiva 117 c. 2

L'art. 117 c. 2 contiene una lista di circa 25 materie in cui può legiferare soltanto lo Stato (mai le regioni).

- Es. immigrazione, difesa, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Se le regioni legiferano, lo Stato ricorre alla Corte attivando un giudizio di costituzionalità in via principale.

Potestà concorrente 117 c.3

La potestà concorrente è un tipo di potestà legislativa in cui partecipano due soggetti co-protagonisti, ma con ruoli diversi:

- 1) Lo stato approva la **LEGGE CORNICE**, cioè una legge che contiene i principi fondamentali di quella materia
- 2) Le 20 regioni italiane potranno fare **LEGGI DI DETTAGLIO**, specificando, i contenuti della cornice

Potestà residuale 117 c. 4

Nella potestà residuale possono legiferare soltanto le regioni e non lo Stato

LA LISTA DI MATERIE PERO' IN QUESTO CASO è UNA LISTA VUOTA, dobbiamo ricavarla noi, infatti l'art. 117 c. 4 dice: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".